

Ulteriore irrigidimento ex comma 5, art. 1, del D.L. 39/2024 29 del blocco del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito. Tris di chiarimenti sulla locuzione «lavori già effettuati»

Sono stati pubblicati online tre chiarimenti in merito all'applicazione, nell'ambito dei cosiddetti bonus edilizi, dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67. Tale disposizione introduce un ulteriore irrigidimento del blocco del cosiddetto "sconto in fattura" o della "cessione del credito".

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 23 del 2024

In questo numero:

– Commenti –

Credito d'imposta "Transizione 5.0": profili contabili e fiscali di Marco Orlandi

– Legislazione –

Speciale – Decreto-Legge “Taglia crediti” e compensazioni.

Il decreto-legge “Taglia crediti” convertito in legge D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67

La guida alla normativa, articolo per articolo

Le ulteriori limitazioni alle deroghe al divieto di cessione di bonus edilizi e di sconto in fattura e alla disciplina in materia di remissione in bonis. Le nuove disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili e la stretta sull'utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e più in generale delle compensazioni di crediti fiscali. Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE. Nuove misure per il monitoraggio dei crediti transizione 4.0 e 5.0 e l'interpretazione “autentica” sul diritto al contraddittorio.

Le misure del “Taglia crediti” convertito in legge

Il testo del Decreto-Legge 29 marzo 2024, n. 39, conv., con mod., dalla Legge 23 maggio 2024, n. 67, recante: «Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria»

Coordinato con le norme richiamate o modificate

Cessioni dei crediti

successive alla prima. Le soluzioni in caso di rifiuto delle cessioni già accettate

Con la circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 (in “Finanza & Fisco” n. 32/2022, pag. 1829) sono state illustrate, tra l'altro, le soluzioni operative da adottare nel caso in cui siano stati commessi taluni errori nella compilazione delle comunicazioni per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In particolare, sono state fornite istruzioni utili nel caso siano stati commessi errori nella comunicazione di opzione inviata. Nel documento interpretativo del 2022 chiarito che se l'errore nella comunicazione è formale, ad esempio sono stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori, è sufficiente inviare una segnalazione tramite Pec. Se invece l'errore è sostanziale, cioè se incide su elementi essenziali del credito ceduto, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l'annullamento dell'accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette.

Ora, considerato che sono stati formulati alcuni quesiti in merito alle soluzioni da adottare in relazione a particolari eventi che potrebbero verificarsi nella successiva fase di circolazione dei crediti di cui al richiamato articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, con circolare n. 6 del 8 marzo 2024 l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti con riferimento alle cessioni dei crediti successive alla prima o allo sconto in fattura.

Doppia proroga. Dal 16 marzo al 4 aprile 2024 i termini per inviare i dati su interventi condominiali e opzioni bonus edilizi

Oltre due settimane in più per gli amministratori di condominio tenuti a inviare al Fisco i dati relativi agli interventi di risparmio energetico e ristrutturazione effettuati nel 2023 sulle parti comuni condominiali. Il termine ultimo per la comunicazione slitta, infatti, dal 16 marzo al 4 aprile 2024. Un secondo provvedimento sposta in avanti, sempre al 4 aprile 2024, la scadenza per tutti i contribuenti che devono comunicare all'agenzia le opzioni (sconto o prima cessione) relativamente alle spese sostenute nel 2023. La stessa proroga è concessa anche per le opzioni relative alle rate residue non fruite delle detrazioni per bonus edilizi riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022.

Cessione del credito e sconto in fattura. In arrivo la

proroga (presumibilmente al 4 aprile 2024)

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha richiesto al Ministro e al Viceministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo di valutare la possibilità di prorogare il termine, attualmente previsto al 16 marzo 2024, per l'invio delle comunicazioni per le opzioni cessione del credito e sconto in fattura relative alle spese per bonus edilizi sostenute nel 2023.

“A fronte della nostra richiesta, abbiamo già ricevuto conferme che il termine sarà prorogato, presumibilmente al 4 aprile 2024, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Ringraziamo il Ministro Giorgetti, il Viceministro Leo e i vertici dell'Agenzia delle Entrate, i quali hanno dimostrato, ancora una volta, attenzione per le istanze della categoria”, afferma il presidente del Consiglio nazionale, Elbano de Nuccio.

Opzioni per la fruizione in compensazione dei crediti tracciabili e spalmacrediti in 10 anni da bonus edilizi. Possibile annullare le

comunicazioni

L'Agenzia delle entrate con il provvedimento del Direttore prot. n. 132123 del 18 aprile 2023 ha disciplinato le modalità con cui i fornitori e i cessionari devono comunicare la ripartizione in dieci rate annuali dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia stessa entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati, come disposto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

Inoltre, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, come modificato dal successivo provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, ha previsto l'obbligo di comunicare tramite la "Piattaforma cessione crediti", l'opzione per la fruizione in compensazione dei crediti tracciabili ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in luogo dell'ulteriore cessione dei crediti stessi.

Considerate le richieste pervenute dai fornitori e cessionari, titolari dei crediti, che hanno erroneamente effettuato le suddette comunicazioni, al fine di consentire a tali soggetti di rimuoverne gli effetti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 settembre 2023, prot. n. 332687/2023 sono state definite le modalità per richiedere l'annullamento delle comunicazioni di cui trattasi.

Blocco parziale della

cessione del credito e sconto in fattura da bonus edilizi. Le novità in una circolare dell'Agenzia delle entrate

Con circolare del 7 settembre 2023, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023, conv., con mod., dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 (decreto-legge "Blocca cessione del credito e sconto in fattura da bonus edilizi"), nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C (decreto "Rilancio") finalizzate all'introduzione, salvo alcune deroghe, del divieto generalizzato all'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta derivante dai cd. bonus edilizi.

Con la circolare forniti chiarimenti con riferimento alle novità introdotte dal decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023, conv., con mod., dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, fermo restando che, per quanto compatibili, valgono tutti i chiarimenti già resi in argomento con le circolari 27 maggio 2022, n. 19/E, 6 ottobre 2022, n. 33/E, 13 giugno 2023, n. 13/E, 26 giugno 2023, n. 17/E.

Cessione crediti da

Superbonus. I codici tributo ad hoc relativi alle comunicazioni delle opzioni inviate dal 1° novembre 2022

Tenuto conto della disposizione che consente una diversa ripartizione in rate annuali dei crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, relativamente alle detrazioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è necessario distinguere i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate all'Agenzia delle Entrate successivamente a tale data, ossia dal 1° novembre 2022.

Pertanto, allo scopo di distinguere i crediti di cui trattasi nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

“7708” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 D.L. n. 34/2020 – art. 121 D.L. n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”;

“7718” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 D.L. n. 34/2020 – art. 121 D.L. n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”.

Tutto sul Superbonus. La

circolare dell'Agenzia delle entrate che raccoglie tutti i chiarimenti e gli aggiornamenti (giugno 2022)

Pronta la circolare delle Entrate con tutte le regole aggiornate sul Superbonus. L'Agenzia fa il punto sulla misura, introdotta dal decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) per le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. In particolare, la circolare n. 23/E, firmata oggi, riepiloga in maniera sistematica tutti i chiarimenti resi finora in tema di Superbonus: dalla platea dei beneficiari agli edifici interessati, dal tipo di interventi alle spese ammesse alla detrazione.

Approvato il nuovo provvedimento Entrate che aggiorna le regole per la cessione dei bonus edilizi

Approvato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che aggiorna le regole per la cessione dei bonus edilizi, alla luce dei recenti interventi normativi. Aggiornata anche la piattaforma telematica per comunicare le cessioni dei crediti per gestire la tracciabilità e il divieto

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 25 del 2021

n questo numero:

- il quadro degli Aiuti di Stato nei Modelli Redditi 2021;
- il restyling del processo tributario;
- le cessioni d'azienda con partecipazioni PEX;
- la ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni (chiarimenti su calcolo dell'importo netto da restituire e credito d'imposta del 30% ex D.L. "Rilancio");
- la disciplina IVA nei rapporti di scambio fra l'Italia e San Marino;
- il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione ex D.L. Sostegni-bis. Definiti i criteri per la fruizione del bonus;
- le modifiche "in arrivo" alla disciplina del Superbonus 110%;
- la comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus.